



COMUNE DI VILLAFALLETTO

P.zza Mazzini, 19 – 12020 VILLAFALLETTO

Tel. 0171/935310 Fax 0171/935380

Indirizzo e-mail: info@comune.villafalletto.cn.it

ORDINANZA SINDACALE N. 25

OGGETTO: **Divieto di trasporto, introduzione e/o vendita di contenitori in vetro e lattine all'interno delle aree interessate dall'evento "6° RADUNO DEGLI ALPINI DELLA PIANA CUNEESE" in programma il 16 e 17 giugno 2018 a Villafalletto.**

IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo compreso tra il 16 e 17 giugno 2018 si svolgerà l'evento denominato "6° RADUNO DEGLI ALPINI DELLA PIANA CUNEESE" con la "Notte verde Alpina" del 16 giugno e la "Sfilata Alpina" del 17 giugno 2018;

CONSIDERATO che la gestione di tale evento, trattandosi di iniziativa a forte attrattività, impone l'adozione di misure ed interventi idonei a salvaguardare l'incolumità pubblica;

PRESO ATTO della nota prot..n. 39059 del 21/06/2017 con cui la prefettura di Cuneo, a fronte dei contenuti di cui alla circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991 del 07/06/2017, ha richiamato l'attenzione degli Enti locali, nell'ambito del processo di gestione delle manifestazioni, agli aspetti di "Safety", ovvero di sicurezza delle persone e dunque alle misure idonee a salvaguardarne l'incolumità e l'integrità fisica;

RICHIAMATA altresì la Direttiva del Ministro dell'Interno Gabinetto prot. n. 11001/110 (10) del 28 luglio 2017 con la quale sono stati predisposti i modelli organizzativi per garantire i livelli di sicurezza da rispettare in occasione di manifestazioni pubbliche;

CONSIDERATO che il trasporto e la detenzione di contenitori in vetro all'interno dell'area in cui si svolgerà l'evento costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull'area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

CONSIDERATO che l'art.54 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, come sostituito dall'art.6 del D.L. 23/05/2008 n.92 e come interpretato alla luce della pronuncia della Corte Cost. n. 115/2011, assegna al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti, contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 laddove, ai fini di cui al citato art.54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, definisce l'incolumità pubblica come "integrità fisica della popolazione";

RITENUTO necessario al fine di prevenire ed eliminare i citati gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, procedere all'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art.54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, che vieti a chiunque il trasporto e /o detenzione di contenitori in vetro e lattine all'interno dell'area di svolgimento della manifestazione;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.54 comma 4 ultimo periodo della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Cuneo ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione;

O R D I N A

In occasione del "6° RADUNO DEGLI ALPINI DELLA PIANA CUNEESE" con la "Notte verde Alpina" del 16 giugno e la "Sfilata Alpina" del 17 giugno 2018:

- Che sia fatto divieto a chiunque di introdurre e/o trasportare contenitori in vetro/lattine utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via al di fuori degli spazi appositamente allestiti all'interno della manifestazione e dei locali degli esercizi di somministrazione, commerciali e artigianali e dei relativi dehors;
- Che sia vietata la vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, per il consumo itinerante sulla pubblica via;



COMUNE DI VILLAFALLETTO

P.zza Mazzini, 19 – 12020 VILLAFALLETTO

Tel. 0171/935310 Fax 0171/935380

Indirizzo e-mail: info@comune.villafalletto.cn.it

Resta consentita:

-l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori in vetro e/o lattine all'interno dei locali e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: "...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, al tal fine attrezzati."(art.2. comma 1 L.R. 29 dicembre 2006 n.38);

-il trasporto sulla pubblica via di alimenti e bevande in contenitori di vetro/lattine a condizione che questi siano sigillati e/o contenuti a loro volta in appositi imballaggi.

DISPONE

1. Che il Gruppo Alpini Villafalletto in qualità di organizzatore dell'evento nella persona del Presidente Tible Sergio, adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito;
2. Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - a) Stazione Carabinieri Villafalletto;
 - b) Polizia Locale di Villafalletto;
 - c) Questura di Cuneo;
 - d) Prefettura di Cuneo

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento sono ammessi:

- ricorso amministrativo gerarchico innanzi il Prefetto di Cuneo entro 30gg. dalla comunicazione o dalla notizia certa del provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1 del D.P.R. 1199/1971;
- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 gg. dalla data di notificazione, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica decorsi 90 gg. dal radicamento del ricorso gerarchico innanzi il Prefetto;

che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art.650 c.p..

Villafalletto, lì 13.06.2018



IL SINDACO
(SARCINELLI Giuseppe)
(Pino)